


COMUNE DI BELLUNO



REGOLAMENTO EDILIZIO

deliberato dal Consiglio Comunale il 4 Febbraio 1876; modificato nelle adunanze consigliari del 26 ottobre 1892 e 31 maggio 1903.

ART. 1.

È istituita nel Comune una Commissione Edilizia composta di cinque membri, cioè del Sindaco o di chi ne fa le veci, che ne sarà il presidente, e di quattro cittadini nominati dal Consiglio i quali siano notoriamente forniti delle cognizioni necessarie al loro ufficio. Durano in carica 10 anni, sono rieleggibili e le loro funzioni sono gratuite.

ART. 2.

La Commissione ha per ufficio di promuovere l'abellimento dei fabbricati, il miglioramento delle vie, piazze, passeggi pubblici e di vegliare a che le opere e lavori relativi si conformino alle regole dell'arte, dell'ornato e del pubblico decoro.

ART. 3.

Chiunque lungo una pubblica strada od in luogo esposto a pubblica vista voglia costruire una nuova fabbrica, oppure praticare ristauri, demolizioni, riforme, innovazioni od altro, parziali o generali, in fabbricati già esistenti, dovrà denunziare al Municipio i lavori od opere da eseguirsi onde questi possa impedire che ne derivi deturpamento all'aspetto dell'abitato od offesa a qualsiasi altro riguardo pubblico.

Questa disposizione si estende pure alle chiese, torri, campanili, teatri, luoghi pubblici o soggetti a pubblica servitù quand'anche i lavori fossero da eseguirsi nell'interno.

ART. 2.

Il Sindaco sentita la Commissione edilizia, potrà ordinare l'esecuzione in congruo termine dei lavori occorrenti perchè le facciate



delle case ed ogni altra opera e costruzione esposta a pubblica vista vengano mantenute costantemente in istato decoroso.

ART. 5.

Viene escluso assolutamente per la tinta delle case il color bianco. Per massima generale, sia col ristauo delle facciate, sia colle nuove tinte, non dovranno mai essere nè guaste nè occultate le antiche pitture e neppure i numeri civici delle porte delle case, le iscrizioni o leggende, le indicazione della denominazione delle vie e piazze ecc.

ART. 6.

È vietato pure di stabilire, colorire o riparare parzialmente l'esterno di un fabbricato, ma è duopo che il ristauo si estenda a tutta la facciata, salvo che si tratti di lievi rappezzamenti parziali in armonia col rimanente fabbricato. Se più sono i proprietari di una casa, essi devono mettersi d'accordo per ottemperare al disposto di questo articolo.

ART. 7.

I proprietari delle case saranno obbligati di far rimettere a proprie spese, e secondo il modello esistente presso il Municipio, i numeri civici che venissero levati in causa di lavori da essi eseguiti nelle case stesse.

ART. 8.

Chiunque intenda di esporre in luogo pubblico (contrade, piazze, cimiteri e simili) insegne, tabelle, leggende, iscrizioni, statue, figure ed altro, è tenuto a farne denuncia al Municipio allo scopo e per gli effetti dell'art. 3 del presente regolamento.

ART. 9.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche alla costruzione dei padiglioni innanzi alle botteghe di caffè ed a qualunque altra opera che contribuisca a formar decorazione.

ART. 10.

Tutte le imposte di porte e finestre nel pian terreno e nei piani a minore altezza di 3 metri delle nuove e vecchie costruzioni dovranno aprirsi dall'infuori all'indentro, e tutte quelle che si trovassero al momento della pubblicazione di questo Regolamento in

contravvenzione al disposto dal presente articolo verranno conformate ad esso entro mesi 3.

Nelle nuove costruzioni sono inoltre proibite le ferriate, vetrate e contorni di porte e finestre alla indicata altezza che sporgano dalla linea del muro; come pure ogni gradino, sporto od altro risalto fuori della linea stessa che non sia richiesto dalle regole dell'arte.

ART. 11.

Nelle nuove costruzioni è vietato di dare sfogo al fumo inferiormente ai tetti degli edifici e di collocare tubi conduttori del medesimo lungo le pareti prospicienti le vie e le piazze.

ART. 12.

E' vietata d'ora innanzi la costruzione di latrine esternamente ai muri verso le vie e piazze. Quelle esistenti potranno venir rimosse nel caso di restauro ed abbellimento del fabbricato, a meno che per circostanze speciali fosse impossibile il collocamento delle latrine nell'interno dell'edificio. In tale evenienza saranno tollerate purchè venga loro data quella forma decente che sarà prescritta dalla Commissione edilizia.

ART. 13.

Pel miglior allineamento delle vie, nel caso di ricostruzione totale dei fabbricati, il Municipio, salva ragione d'indennità da accertarsi e previo esequimento in ogni caso delle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 Giugno 1865, potrà stabilire i confini dentro i quali dovrà essere ricostruito il fabbricato.

ART. 14.

Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico senza darne avviso preventivo al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto. Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia, ed in mancanza di questa, della Giunta Municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

ART. 15.

Se nel ristaurare o nel demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

ART. 16.

Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici, quelli riconosciuti come tali dall'autorità competente. Di questi edifici verrà formato e pubblicato un elenco dal Municipio.

ART. 17.

Il presente Regolamento s'intende applicabile esclusivamente all'abitato centrale del Comune, compresi i sobborghi di S. Lucano e di Piave ed il piano della Favola (per disposizione Municipale 30 Marzo 1885 N. 1304 XII); ma il Consiglio potrà applicarlo anche a tutte le frazioni od in quelle soltanto che crederà opportuno.

ART. 18.

Le trasgressioni al presente Regolamento saranno punite a sensi del Capo VIII della Legge Provinciale e Comunale; ed, indipendentemente poi dalle pene incorse, le opere eseguite in contravvenzione alle norme espresse di sopra verranno riformate a spese del contravventore.

ART. 19.

Gli agenti e gli incaricati del Comune veglieranno all'osservanza del presente Regolamento, il quale, debitamente approvato, andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, restando con ciò abrogate tutte le consuetudini e disposizioni antecedenti in materia di edilizia.

